

Proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del Consigliere Giuseppe Mattiani recante: “Modifica dell’art. 13 e introduzione degli art 13bis e 14bis al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dall'analisi del regolamento attualmente in vigore emerge la necessità di definire con maggiore chiarezza alcuni aspetti regolativi legati alle fasi del procedimento legislativo, nonché di colmare alcune lacune riscontrate nel corso dell'attività d'aula, sia per quanto riguarda le Commissioni consiliari che le sedute del Consiglio. Queste modifiche si rendono necessarie anche per recepire le prassi amministrative consolidate nel tempo.

Durante questa XII legislatura, la V Commissione permanente, da me presieduta, è stata chiamata a intervenire per una manutenzione normativa del Regolamento consiliare. L'obiettivo è apportare variazioni e integrazioni necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative intervenute e ai suggerimenti derivanti dall'esperienza maturata.

La presente proposta continua il percorso già avviato dalle precedenti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale, approvate dalla V Commissione. Essa mira a chiarire ulteriormente aspetti regolativi relativi al procedimento legislativo e a colmare le lacune normative emerse dall'analisi del testo vigente. L'intento è di rendere l'autonomia organizzativa dell'organo legislativo regionale più agevole, trasparente e funzionale.

In particolare, l'introduzione degli articoli 13bis e 14bis al Regolamento interno rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la governance e la trasparenza dei gruppi consiliari. Queste modifiche non solo miglioreranno l'efficacia del loro funzionamento, ma contribuiranno anche a instaurare un clima di fiducia tra le istituzioni e i cittadini.

La proposta si compone di 4 articoli:

Art. 1: (Sostituzione del comma 5 e aggiunta dei commi 5bis e 5ter all'art 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale); l'intervento si propone di regolamentare la prassi consolidata della nomina del solo presidente in seno all'assemblea legislativa e quindi di rinviare ad una eventuale previsione regolamentare interna al gruppo la possibilità di nominare un vicepresidente e un segretario in seno al gruppo consiliare del Consiglio regionale. Inoltre si vuole colmare un vuoto regolamentare circa la figura del Presidente del Gruppo misto, qualora intervengano variazioni di consistenza dei consiglieri durante la legislatura regionale.

Art. 2: (Introduzione dell'art. 13bis al Regolamento interno del Consiglio regionale); l'intervento si propone di introdurre l'articolo 13bis (Regolamento interno dei gruppi consiliari); L'articolo 13bis prevede l'obbligo per i gruppi consiliari di dotarsi di un regolamento interno. Questa disposizione si propone di disciplinare il funzionamento di ciascun gruppo, stabilendo modalità operative chiare e condivise. La presenza di un regolamento interno non solo favorirà una migliore organizzazione e gestione delle attività, ma contribuirà anche a garantire un ambiente di lavoro più coeso e collaborativo. L'introduzione di questa norma rappresenta un passo significativo verso una maggiore responsabilità e trasparenza da parte dei gruppi consiliari, consentendo una migliore rendicontazione delle loro attività e delle decisioni assunte.

Art. 3: (Introduzione dell'art. 14bis al Regolamento interno del Consiglio regionale); L'articolo 14bis si propone di regolamentare il Rendiconto dei gruppi consiliari, colmando un vuoto regolamentare esistente in materia. Questa modifica intende recepire una prassi amministrativa consolidata che prevede la redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi, ai sensi della normativa vigente in materia.

La trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie è fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. L'obbligo di rendicontazione annuale permette di monitorare e valutare l'uso delle risorse pubbliche, garantendo una maggiore responsabilità e accountability da parte dei gruppi consiliari.

Art. 4: rinvia alla prossima legislatura l'applicazione delle variazioni introdotte nella presente proposta di provvedimento amministrativo.

La proposta in esame si prefigge lo scopo di novellare il Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche, di natura meramente ordinamentale procedimentale e organizzative, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio del Consiglio regionale. Trattasi di statuizioni che attengono alle procedure attraverso le quali si svolgono le attribuzioni dell'organo consiliare nell'ambito dell'attività legislativa e regolamentare.

Art. 1

(Sostituzione del comma 5 e aggiunta del comma 5bis e 5ter all'art 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente: "Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente."

2. Dopo il comma 5 dell'art 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto il seguente comma 5bis: "Se previsto nel regolamento di cui al successivo art 13bis, i singoli gruppi procedono alla nomina di un Vicepresidente e di un Segretario".

3. Dopo il comma 5bis dell'art 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto il seguente comma 5ter: "Ad ogni nuova adesione di un consigliere al Gruppo misto, su richiesta della maggioranza dei componenti del gruppo, si procede al rinnovo dell'elezione del presidente".

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 13bis al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Dopo l'art 13 della deliberazione del Consiglio regionale 5/2005, è introdotto l'articolo 13bis:

Art. 13bis

(Regolamento interno dei gruppi consiliari)

1. Entro sessanta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo consiliare approva un proprio regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo consiliare, che individui le modalità e i criteri per la gestione delle risorse assegnate e messe a disposizione dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il regolamento, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 14bis al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Dopo l'art 14 della deliberazione del Consiglio regionale 5/2005, è introdotto l'articolo 14bis:

Art. 14bis

(Rendiconto dei gruppi consiliari)

1. La redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari sono effettuate ai sensi della normativa vigente che regola la materia.

Art. 4

(norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente trovano applicazione a decorrere dalla XIII legislatura.

Reggio Calabria, 11 dicembre 2024

Il Consigliere regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 Regolamento interno del Consiglio regionale.	Testo per come modificato dalla proposta
Art. 13 (Costituzione dei Gruppi)	Art. 13 (Costituzione dei Gruppi)
1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.	identico
2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri.	identico
3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.	identico
4. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.	identico
5. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.	5. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente.
	5bis. Se previsto nel regolamento di cui al successivo art 13bis, i singoli gruppi procedono alla nomina di un Vicepresidente e di un Segretario.
	5ter. Ad ogni nuova adesione di un consigliere al Gruppo misto, su richiesta della maggioranza dei componenti del gruppo, si procede al rinnovo dell'elezione del Presidente.
6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'articolo 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale".	identico
	Articolo 13bis (Regolamento interno dei gruppi consiliari)
	1. Entro sessanta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo consiliare approva un proprio regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo consiliare, che individui le modalità e i criteri per la

	gestione delle risorse assegnate e messe a disposizione dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
	2. Il regolamento, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.
	Articolo 14bis (Rendiconto dei gruppi consiliari)
	1. La redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari sono effettuate ai sensi della normativa vigente che regola la materia.